

Messaggio

numero

5935 R

data

14 gennaio 2009

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 12 giugno 2007 concernente la modifica degli articoli 53 e 54 della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio di Stato, con messaggio n. 5935 del 12 giugno 2007, propone la modifica degli artt. 53 e 54 della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC 1997). Con questa proposta s'intende, da una parte, tener conto del lavoro finora svolto per l'allestimento dell'inventario, che rende in parte privo d'oggetto l'art. 53 LBC 1997; dall'altra, considerare le difficoltà pratiche riscontrate nella ripresa delle protezioni esistenti dei beni immobili con gli strumenti pianificatori previsti dalla legge, come pure la necessità, che ne consegue, di garantire il mantenimento di una tutela sicura.

2. LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato sottolinea che la scelta, operata a suo tempo, di istituire la protezione dei beni culturali immobili mediante gli strumenti della pianificazione del territorio, dal punto di vista culturale (legame tra bene culturale e territorio) e da quello legale (unicità delle procedure) è senz'altro corretta; non sono state per contro valutate sufficientemente talune conseguenze di questa scelta.

Il termine di 10 anni dell'art. 53 LBC 1997 per l'allestimento dell'inventario è stato sostanzialmente rispettato; gli strumenti tecnici per mettere in pratica l'aggiornamento dell'inventario sono operativi. Per una serie di motivi d'ordine pratico non è stato, invece, possibile procedere completamente alla riformulazione delle misure di protezione e alla certificazione dei beni culturali prevista negli artt. 53 e 54 della LBC 1997.

Tenuto conto di questa situazione, il vigente art. 53 LBC¹ non svolge più alcuna funzione nella misura in cui si riferisce all'inventario.

Quanto alla tutela dei beni immobili, facendo sue le preoccupazioni della SST e dell'UBC, il Consiglio di Stato ritiene che non sia possibile adempiere, dal punto di vista procedurale

¹**Art. 53 - Inventario transitorio**

¹L'elenco dei monumenti storici ed artistici vale, per la durata di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, quale inventario transitorio dei beni culturali protetti di interesse cantonale.

²Entro il termine di cui al cpv. 1:

- a) il Consiglio di Stato fa aggiornare l'inventario dei beni mobili protetti;
- b) i comuni, sentito il preavviso della Commissione, istituiscono la protezione dei beni culturali immobili con gli strumenti pianificatori prescritti dalla presente legge. Il Consiglio di Stato ne predispone la loro inventarizzazione.

e formale, a quanto stabiliscono i vigenti artt. 53 cpv. 2 lett. b e 54 cpv. 2^a LBC 1997, e cioè che si possa giungere a inserire nei piani regolatori o in altri documenti pianificatori i beni culturali d'interesse cantonale e locale entro il termine a suo tempo iscritto nelle citate norme.

Il Consiglio di Stato propone pertanto di modificare gli artt. 53 e 54 nel modo seguente:

Art. 53 - Comuni

I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d'aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d'interesse cantonale.

Art. 54 - Protezione dei beni culturali

Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo i disposti della presente legge.

Il nuovo art. 53 LBC 1997, secondo il messaggio governativo, "riprende unicamente l'obbligo dei Comuni di operare perché sia istituita la protezione dei beni culturali immobili mediante gli strumenti pianificatori. Per ragioni pratiche non è parso opportuno adottare soluzioni alternative quali, ad esempio, il consolidamento della tutela dei beni culturali d'interesse cantonale tramite l'adozione di un PUC. Altrettanto inopportuna è parsa l'ipotesi di modificare le procedure per l'istituzione della tutela, adottando un sistema di protezione che facesse astrazione dalle leggi pianificatorie esistenti: così facendo, si sarebbe creato un sistema di protezione alternativo a quanto deciso a suo tempo dal Gran Consiglio e contraddetto uno dei fondamenti della LBC 1997, e cioè lo stretto legame esistente tra territorio e beni culturali, tra pianificazione e protezione degli stessi beni culturali.

La norma non tratta invece più del regime transitorio in attesa dell'inventario, ritenuto che questo è già stato allestito."

Il nuovo art. 54 LBC 1997 "stabilisce, invece, il principio secondo il quale le protezioni istituite in base alla vecchia legge non decadono; con ciò è possibile" - a mente dell'Esecutivo - "evitare pericolosi vuoti di protezione per i beni culturali immobili. Grazie alla nuova norma proposta, la tutela stabilita a suo tempo, sotto l'egida della LMS, ha termine solo con un atto formale d'abrogazione oppure con la decisione di tutela aggiornata, per il tramite degli strumenti pianificatori."

3. I LAVORI COMMISSIONALI

Il 21 novembre 2007 la Commissione iniziò l'esame del messaggio n. 5935 e incaricò il sottoscritto relatore di effettuare gli opportuni approfondimenti. Il 12 dicembre 2007 vi fu un incontro tra il relatore e il dott. Giuseppe Chiesi (Capo Ufficio dei beni culturali), il signor

²**Art. 54 - Zone di protezione**
(...)

²Entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati dalle zone di protezione di cui al cpv. 1 sono tenuti ad integrarle nei loro piani regolatori.

Giulio Foletti (responsabile del Servizio inventario presso l'Ufficio dei beni culturali) e la signora Katja Bigger (Ufficio dei beni culturali).

Il 21 maggio 2008 si tenne l'audizione del Consigliere di Stato Marco Borradori, Direttore del Dipartimento del territorio, accompagnato dai collaboratori signori Davide Socchi (Ufficio giuridico DT), dott. Giuseppe Chiesi, Giulio Foletti e Katja Bigger. In tale occasione si affrontò, in particolare, la questione a sapere se con la decorrenza del termine decennale statuito dalla LCB 1997 (1° novembre 1997 - 1° novembre 2007) avrebbero potuto cadere anche i perimetri provvisori previsti dalla LCB. Ciò in pratica avrebbe potuto significare che dal 1° novembre 2007, se i Comuni non avessero ripreso nei loro PR l'elenco dei beni culturali, ci sarebbe stato un vuoto giuridico. In altre parole: i beni che fruivano della protezione decretata dalle norme transitorie previste dalla LCB non sarebbero stati più protetti, a meno che il Comune non avesse in attuazione una revisione del PR³.

Il Consigliere di Stato *Marco Borradori* ricordò che uno degli scopi del messaggio è fare il punto della situazione, vista l'importanza del progetto del 1997: quali sono i risultati raggiunti e quali le difficoltà incontrate. Il termine di 10 anni risulta troppo stretto ed è necessario trovare un nuovo modo di procedere.

Davide Socchi fece una breve istoriato della tutela dei beni immobili. La legge precedente all'attuale LCB era la Legge sui monumenti storici del 1946, che aveva un approccio, tipico dell'epoca, di tutela puntuale dei beni: era tutelato il monumento in sé. Nel 1997 il legislatore cambiò filosofia, adeguandosi a ciò che si muoveva non solo in Svizzera, ma anche in Europa. Si riconobbe che occorreva procedere a una protezione integrata del monumento, non solo del singolo edificio, ma anche di tutto ciò che gli sta intorno con la formazione di un perimetro di rispetto. Ciò non significa una cristallizzazione pianificatoria per cui non si può più costruire o intervenire in alcun modo, ma che occorre trovare delle condizioni di intervento sulla sostanza edilizia esistente che si pongano in corretta relazione con il bene da tutelare.

Perciò la LCB 1997 scelse, in linea con quanto avveniva fuori dal Cantone, di istituire la protezione mediante un Piano di utilizzazione cantonale per i beni immobili di interesse cantonale o mediante l'inserimento nel PR per i beni immobili di interesse comunale. Ciò permette una serie di vantaggi. C'è stato quindi un passaggio da una protezione semplicemente con decreto di protezione e iscrizione al catalogo, a una protezione dei monumenti e dei perimetri di rispetto mediante inserimento nel PR. La legge, oltre a questo principio codificato all'art. 20, stabilì delle norme transitorie, in particolare agli art. 53 e 54 LCB. *Il catalogo dei monumenti, che nella vecchia legge aveva una valenza giuridica, sarebbe servito solo a titolo conoscitivo.* Entro 10 anni il Cantone avrebbe dovuto aggiornarlo ed entro lo stesso termine avrebbe dovuto attuare la tutela dei beni immobili nei PR. Le zone di protezione (art. 54 LCB) istituite secondo la vecchia legge sarebbero rimaste valide, ma anch'esse avrebbero dovuto essere aggiornate e adattate entro 10 anni.

³Questo problema era stato previsto. Il Consiglio di Stato scrisse il 9 maggio 2006 alla Commissione della gestione - con riferimento al "Progetto di *Inventario dei beni culturali*", di cui al messaggio governativo n. 5136 del 3 luglio 2001 - che «La LCB 1997, agli articoli da 41, 42 e 43, stabilisce che il Cantone, per proteggere adeguatamente il patrimonio culturale, deve allestire e tenere aggiornato un inventario dei beni culturali di interesse cantonale e locale. Il disposto legislativo precisa pure i tempi di esecuzione di tale inventario: come recita l'art. 53, il Cantone è tenuto a eseguire tale compito entro 10 anni dall'entrata in vigore della legge, cioè entro il 31 ottobre 2007. In questo periodo transitorio resta ancora valido il vecchio elenco dei monumenti storici redatto sulla base della *Legge per la protezione dei monumenti storici e artistici* del 15 aprile 1946; al cpv. 1 si specifica infatti che "L'elenco dei monumenti storici e artistici vale, per la durata di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, quale inventario transitorio dei beni culturali di interesse cantonale. *A nostro parere, gli articoli 53 e 54 LCB vanno interpretati nel senso che i vincoli di protezione dei beni culturali iscritti nel vecchio elenco dei monumenti storici e artistici non decadono alla fine del 2007.* In effetti l'inventario è inteso quale *strumento conoscitivo - ma non normativo* - dei beni culturali mobili e immobili protetti, a differenza del precedente elenco, che costituiva un vero e proprio strumento normativo» [il corsivo è del sottoscritto relatore].

Queste due norme - a giudizio di Davide Socchi - non sono chiarissime e la loro interpretazione non è facile. Certamente per i beni mobili non è richiesto un adattamento particolare, se non l'adattamento dell'inventario, che ha però solo valore conoscitivo. Per i beni immobili c'è qualche problema in più. Si è notato che in 10 anni non sarebbe stato possibile riprendere nei PR tutti i beni da tutelare. Si è quindi proposto il messaggio in discussione per reinterpretare le norme, ma non per cambiare l'impostazione della tutela, che la LBC è ancora allo strumento della pianificazione territoriale. L'intento del messaggio era di fare il punto della situazione e dare più chiarezza.

La preoccupazione - espressa in sede di audizione da diversi Commissari - di cosa potrebbe succedere in caso di decadenza del vincolo, a mente di Davide Socchi non sarebbe fondata, perché comunque si dispone di tutti gli strumenti per intervenire e bloccare la situazione in attesa che si istituiscano i nuovi vincoli di protezione con la procedura di pianificazione. È vero che esistono problemi interpretativi delle norme pianificatorie esistenti. La modifica di legge proposta nel messaggio non mira a garantire che la situazione sia blindata, ma a dare un elemento in più a sostegno del mantenimento della situazione esistente, sapendo comunque che in caso di bisogno ci sono altri strumenti per intervenire. Naturalmente bisogna continuare con la ripresa della tutela nei PR, ma occorre farlo bene, perciò serve tempo.

Alla domanda in che misura le preoccupazioni della Commissione dovessero richiedere un approfondimento politico e non solo tecnico, il Consigliere di Stato Borradori sottolineò come da un profilo politico vale il messaggio del 1997. L'impostazione data allora rimane perfettamente attuale. Il messaggio governativo n. 5935 ha uno scopo unicamente informativo, indicativo e orientativo su quanto fatto nel frattempo, su quanto rimane da fare e sulle difficoltà incontrate.

A conclusione della sua audizione il relatore chiese al Consigliere di Stato Borradori se era d'accordo di assumersi il rischio politico che le nuove norme proposte potrebbero non reggere all'esame di un'autorità di ricorso. Egli dichiarò di essere disposto a correre questo rischio, in perfetta buona fede. Se un domani un'autorità giudiziaria dovesse dare delle indicazioni diverse evidentemente bisognerebbe prenderne atto e adeguarsi. Dalle indicazioni giuridiche disponibili i timori prospettati dovrebbero però essere superabili in modo relativamente semplice. Quando necessario, visto che la revisione dei PR è un processo lungo, il DT procede con varianti di PR. Ciò permette di intervenire comunque laddove ci sono situazioni particolari, di non attualità di una revisione. Il Consigliere di Stato concluse l'audizione affermando che la situazione poteva essere considerata soddisfacente, nonostante i punti di difficoltà indicati in modo trasparente nel messaggio.

4. STATO DELL'INVENTARIO

Il messaggio governativo n. 5935 ha offerto l'opportunità alla Commissione della legislazione di fare il punto sulle attività d'inventario svolte finora e sull'utilizzo ed implementazione del SIBC (Sistema d'informazione dei beni culturali).

A fine aprile 2007 erano stati schedati con il SIBC circa 37'000 oggetti, corrispondenti a 20'000 schede relative a beni culturali immobili e 8'000 relative a beni mobili. In altre parole nel SIBC sono stati inseriti tutti i beni culturali menzionati nel vecchio "Elenco dei monumenti storici e artistici del cantone Ticino", edito nel 1969, i nuovi beni culturali tutelati da allora, e infine molti di quelli di cui sono in corso le procedure di protezione.

In sostanza, si è provveduto a quella data ad allestire l'inventario dei beni culturali, così come prescritto dall'art. 42 LBC 1997: è possibile distinguerli secondo le categorie previste (beni culturali d'interesse cantonale e locale). Oggi l'inventario dei beni culturali è una realtà, in continua evoluzione, e in grado di recepire le modifiche che sovente interessano l'esistenza e la consistenza territoriale dei beni culturali.

Con lettera 17 dicembre 2008 l'Ufficio dei beni culturali ha fornito al relatore i dati essenziali aggiornati (rispetto a quelli già inviati il 12/17 dicembre 2007) inerenti il progetto dell'inventario dei beni culturali.

4.1 Numero di schede SIBC relative al censimento dei beni culturali immobili e mobili

Al 17 dicembre 2008 risultavano censiti con il SIBC ca. 78'200 oggetti corrispondenti a 60'800 schede (36'800 schede di beni immobili e 24'000 di mobili).

Nel dicembre 2007 erano censiti con il SIBC ca. 47'000 oggetti corrispondenti a 35'000 schede (22'700 schede di beni immobili e 12'300 di mobili).

Vi è stato, pertanto, *un incremento particolarmente significativo degli oggetti censiti e delle schede allestite*: questo fatto è degno di menzione e apprezzamento.

4.2 Numero di beni culturali d'interesse cantonale e locale inseriti nel SIBC

Rispetto alla *situazione a dicembre 2007 (come comunicata al relatore dall'Ufficio dei beni culturali il 12 dicembre 2007, riportata nelle tabelle seguenti tra parentesi tonde)*, il sensibile aumento del numero di oggetti protetti è dovuto specialmente all'inserimento in banca dati di numerosi beni culturali locali.

Grado tutela	Stato tutela	BC immobile	BC mobile	Totale
Beni culturali d'interesse cantonale	in vigore	1112 (1010)	292 (281)	1404 (1291)
Beni culturali d'interesse cantonale	proposta	303 (219)		303 (219)
Beni culturali d'interesse cantonale	proposta respinta	1 (1)		1 (1)
Beni culturali d'interesse cantonale	abrogata	52 (37)		52 (37)
Beni culturali d'interesse locale	in vigore	1469 (1093)		1469 (1093)
Beni culturali d'interesse locale	proposta	1378 (833)		1378 (833)
Beni culturali d'interesse locale	proposta respinta	48 (41)		48 (41)
Beni culturali d'interesse locale	abrogata	23 (13)		23 (13)
Totale	Totale	4386 (3247)	292 (281)	4678 (3528)

La quantificazione dei beni culturali d'interesse locale protetti è ancora provvisoria. Talvolta le NAPR sono assai imprecise (recitano, ad esempio, che sono tutelate "tutte le cappelle" del territorio comunale o tutti "gli edifici e manufatti architettonici di categoria 1c dell'inventario EFZE"; senza precisare dove sono questi manufatti). L'inserimento in banca dati di queste informazioni non è per nulla agevole.

4.3 Elenco dei beni culturali d'interesse cantonale: quantificazioni

L'UBC ha comunicato al relatore che l'iter pianificatorio di riconferma dei beni culturali non è iniziato per circa un terzo dei beni culturali d'interesse cantonale tutelati.

Riga	Tipo tutela	Stato tutela	A	PA	OA imm.	OA mob.	Totale
1	Tutela LMS 1909 con l'iter di riconferma non ancora iniziato	in vigore	227 (251)	43 (46)	198 (230)		468 (527)
2	Tutela abrogata LMS 1909	abrogata	2 (2)				2 (2)
3	Tutela LMS 1909 beni culturali mobili	in vigore				292 (281)	292 (281)
4	Tutela LMS 1909 con riconferma o abrogazione in corso	in vigore	161 (164)	27 (24)	74 (66)		262 (254)
5	Tutela LMS 1909 riconfermata con LBC 1997	in vigore	167 (105)	9 (5)	49 (19)		225 (129)
6	Tutela LMS 1909 abrogata con LBC 1997	abrogata	4 (4)	6 (3)	40 (28)		50 (35)
7	Tutela LBC 1997 con iter pianificatorio in corso	proposta	149 (124)	7 (7)	6 (5)		162 (136)
8	Tutela LBC 1997 con iter pianificatorio terminato	in vigore	138 (83)	12 (9)	7 (8)		157 (100)
9	Tutela LBC 1997 con iter pianificatorio terminato	proposta respinta	1 (1)				1 (1)
10	Tutela LBC 1997 beni culturali mobili	in vigore				0 (0)	0 (0)
11	Proposta di tutela LBC 1997 comunicata per iscritto senza avvio formale di procedure pianificatorie	proposta	73 (74)		0 (1)		73 (75)
12	Tutela LBC 1997 non ancora comunicata	proposta	68 (8)				68 (8)
	Totale	Totale	990 (816)	104 (94)	374 (357)	292 (281)	1760 (1548)

Legenda

- A = edifici, manufatti a sé stanti (es.: una casa, una fontana, un campanile isolato)
PA = parte architettonica (es.: un coro, una stanza, una facciata)
OA = opera d'arte mobile e immobile (es.: una statua, una tela, un candelabro, un affresco)

a) Osservazioni generali

- Beni mobili: sino ad oggi non sono state attivate nuove procedure di tutela di beni mobili ai sensi della LBC 1997 (riga 10); a corto termine si prevede di attivarne per tre oggetti. Si sottolinea che le protezioni dei manufatti decretate sulla base della vecchia legge restano ancora valide oggi. Al momento opportuno, sulla base dei censimenti dei beni mobili ancora in corso si procederà anche con l'aggiornamento di questo particolare settore dell'inventario.
- Talune proposte di tutela cantonale sono state semplicemente comunicate tramite lettera ai Comuni (vedasi ad es. architettura moderna) e/o ai proprietari interessati, senza che le procedure di tutela siano state formalmente avviate (riga 11).

b) Quantificazione dei beni culturali (immobili e mobili) tutelati inseriti nell' "Elenco dei monumenti storici e artistici del Cantone Ticino" edito nel 1969

Il numero dei beni culturali, mobili e immobili, tutelati con la LMS 1909, era di 1525 edifici e manufatti (vedasi p.to 5 messaggio n. 5136). Si sottolinea che in questo conteggio venivano computate anche le opere d'arte oggetto di tutela singola contenute in edifici protetti interamente: per esempio per il Santuario della Madonna a Morbio Inferiore erano stati

calcolati due manufatti protetti (l'affresco della Madonna col Bambino iscritto nel 1911 e la chiesa iscritta nel 1938), mentre nel SIBC risulta una sola tutela, quella relativa alla chiesa. Nel SIBC sono inseriti 1297 oggetti (dicembre 2007: 1226 oggetti) già tutelati con la LMS 1909 (somma delle righe 1,3,4,5,6).

c) Quantificazione dei beni culturali (immobili e mobili) tutelati dal 1969 al 1997

Dei 1226 oggetti tutelati ai sensi della LMS 1909, 70 edifici e manufatti immobili e 28 oggetti mobili sono stati iscritti tra il 1969 e il 1997.

d) Quantificazione dei beni culturali (immobili e mobili, d'interesse cantonale) di cui è in corso la procedura di tutela ai sensi della LBC 1997

Nel SIBC sono inseriti 162 beni (dicembre 2007: 136 beni) la cui procedura di tutela non è ancora terminata (riga 7).

e) Quantificazione dei beni culturali (immobili e mobili, d'interesse cantonale) di cui la procedura di tutela ai sensi della LBC 1997 è terminata

Nel SIBC sono inseriti 158 beni (dicembre 2007: 101 beni) la cui procedura di tutela è terminata (somma delle righe 8 e 9).

4.4 Aspetti pianificatori

È necessario distinguere tra quantificazione e qualificazione dei Comuni che hanno attualmente in corso le revisioni di PR, che contemplan la tutela dei beni culturali immobili in base alla LBC 1997, e quella dei Comuni che dal 1997 ad oggi hanno avviato e concluso le revisioni di PR, che contemplan la tutela dei beni culturali immobili in base alla LBC 1997.

Piani Regolatori - situazione dicembre 2008 (tra parentesi tonde la situazione a dicembre 2007):

- PR non preavvisati con LBC 1997 = **93** (121)
- PR preavvisati con LBC 1997: procedura avviata = **72** (54)
- PR preavvisati con LBC 1997: procedura terminata (approvazione CdS) = **85** (76)

I lavori di evasione dei piani regolatori nel corso del 2008 sono, come comunicato dall'UBC, proseguiti normalmente.

La modifica dei disposti di PR relativi ai beni culturali non sempre avviene con la modifica generale di un PR. In questo settore, d'accordo e con l'appoggio sostanziale dell'Ufficio pianificazione locale, si agisce a seconda delle circostanze e delle necessità: ad esempio in taluni casi, tra cui Lugano, la lista dei beni culturali è stata fornita in anticipo rispetto alle procedure pianificatorie.

4.5 Prosieguo dei lavori

Considerato che non sono stati utilizzati tutti i crediti a disposizione per i mandati e per il personale incaricato, allo scopo di raggiungere, anche dal punto di vista quantitativo, l'obiettivo a suo tempo stabilito nel messaggio, il Dipartimento del territorio ha deciso di utilizzare in tal senso i crediti residui citati. A fine 2009 l'UBC prevede, quindi, di raggiungere la quota di 100'000 beni culturali censiti.

5. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA E RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

L'adeguamento proposto, secondo il messaggio governativo, non comporterà delle incidenze particolari sul piano finanziario.

Anche sui Comuni non vi saranno conseguenze finanziarie: per modificare le normative relative ai beni culturali si sfrutteranno, nel limite del possibile e con l'accordo delle amministrazioni locali, varianti di piano regolatore già in corso; inoltre i servizi cantonali provvederanno a svolgere la maggior parte del lavoro necessario (elaborazione di norme standard; elaborazioni grafiche).

6. CONCLUSIONE

Tenuto conto delle indicazioni fornite in sede di audizione dal Consigliere di Stato Borradori e dai suoi collaboratori e sulla base dei dati e delle considerazioni del presente rapporto, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accogliere favorevolmente la proposta di modifica degli articoli 53 e 54 della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997, come al disegno di legge annesso al messaggio.

Per la Commissione della legislazione:

Carlo Luigi Caimi, relatore

Bignasca M. - Calastri - Carobbio - Dafond -

Ducry - Guidicelli - Kandemir Bordoli -

Mellini - Pantani (con riserva) - Pedrazzini -

Pestoni - Solcà